

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n .9 del 04.05.2016

Oggetto: INIZIO INVIO 730 PRECOMPILATO, CHIARIMENTI SU CONTRIBUENTI MINIMI, SOMME DECADUTE DA RATEAZIONE, CEDOLARE SECCA E AGEVOLAZIONI PER NUOVE ATTIVITA', DETRAIBILITA' SPESE UNIVERSITARIE PER GLI ATENEI PRIVATI, IVA NEI COMPENSI PROFESSIONALI DOPO CESSAZIONE ATTIVITA' E NUOVA MODALITA' DI ACQUISTO DEI VOUCHER TELEMATICI

Dal 2 maggio fino al 7 luglio la possibilità di inviare il 730 precompilato, i chiarimenti dell'agenzia sulla decorrenza del regime di vantaggio e sul regime forfetario, sulle somme decadute riammesse a rateazione, sui limiti di detraibilità delle spese per università private e sulle agevolazioni e sanzioni per l'avvio di nuove attività, il riconoscimento da parte della Cassazione della debenza dell'IVA su prestazioni professionali ancora da incassare dopo la cessazione dell'attività e la nuova modalità di acquisto dei voucher per il lavoro accessorio costituiscono alcuni fra i temi più rilevanti degli ultimi giorni

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• CIRCOLARE 12/E: CHIARIMENTI SUI CONTRIBUENTI MINIMI• MISE: RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO• CIRCOLARE 10/E – AGEVOLAZIONI PER NUOVE ATTIVITA' E SANZIONI PREVISTE• CIRCOLARE 13/E - CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE A RATEAZIONE DELLE SOMME DECADUTE• CASSAZIONE: RICONOSCIUTO IL DANNO DA STRAINING PER VESSAZIONI SALTUARIE• TICKET PER LE DOMANDE DI CIGO• NUOVA MODALITA' DI ACQUISTO DEI VOUCHER TELEMATICI• INPS: PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	<ul style="list-style-type: none">• CIRCOLARE 12/E: CHIARIMENTI SUI CONTRIBUENTI MINIMI• CIRCOLARE 13/E - CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE A RATEAZIONE DELLE SOMME DECADUTE• CASSAZIONE: COMPENSI PROFESSIONALI SOGGETTI A IVA ANCHE SE INCASSATI DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ• CIRCOLARE 10/E – AGEVOLAZIONI PER NUOVE ATTIVITA' E SANZIONI PREVISTE	<ul style="list-style-type: none">• 730 PRECOMPILATO: SI PARTE CON L'INVIO• SPESE UNIVERSITARIE NON STATALI: PUBBLICATI GLI IMPORTI MASSIMI DETRAIBILI• CIRCOLARE 12/E – CHIARIMENTI SULLA CEDOLARE SECCA• C'E' TEMPO FINO AL 16 MAGGIO PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE RAI• CANONE TV: NUOVE RISPOSTE E NUOVI ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE• CIRCOLARE 13/E - CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE A RATEAZIONE DELLE SOMME DECADUTE• CASSAZIONE: RICONOSCIUTO IL DANNO DA STRAINING PER VESSAZIONI SALTUARIE

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

SOMMARIO

1. 730 PRECOMPILATO: SI PARTE CON L'INVIO	3
2. CIRCOLARE 12/E: CHIARIMENTI SUI CONTRIBUENTI MINIMI.....	4
3. CIRCOLARE 13/E - CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE A RATEAZIONE DELLE SOMME DECADUTE.....	7
4. MISE: RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO	9
5. SPESE UNIVERSITARIE NON STATALI: PUBBLICATI GLI IMPORTI MASSIMI DETRAIBILI	10
6. CIRCOLARE 12/E – CHIARIMENTI SULLA CEDOLARE SECCA.....	11
7. C'E' TEMPO FINO AL 16 MAGGIO PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE RAI.....	14
8. CIRCOLARE 10/E – AGEVOLAZIONI PER NUOVE ATTIVITA' E SANZIONI PREVISTE	15
9. CANONE TV: NUOVE RISPOSTE E NUOVI ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE	16
10. CASSAZIONE: RICONOSCIUTO IL DANNO DA STRAINING PER VESSAZIONI SALTUARIE	18
11. CASSAZIONE: COMPENSI PROFESSIONALI SOGGETTI A IVA ANCHE SE INCASSATI DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ.....	19
12. TICKET PER LE DOMANDE DI CIGO	21
13. NUOVA MODALITA' DI ACQUISTO DEI VOUCHER TELEMATICI	22
14. INPS: PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	23

1. 730 PRECOMPILATO: SI PARTE CON L'INVIO

Dopo la prima fase scattata il 15 aprile, in cui l'Agenzia ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata in modo da consentire di consultare i dati e di verificarne l'esattezza, dal 2 maggio è partita la seconda fase della dichiarazione precompilata. Ad annunciarlo è stata l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa.

Infatti, a partire dal 2 maggio, i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato in tutto o in parte dal Fisco, e trasmetterlo all'Agenzia dell'Entrate direttamente dal proprio Pc. A partire da quest'anno ci sono meno campi da riempire in quanto sono già incluse: le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese universitarie, i bonifici per ristrutturazioni e bonus energetico, previdenza complementare e spese funebri.

Nel comunicato vengono segnalati anche i passi che il contribuente deve seguire per visualizzare la dichiarazione sul proprio Pc.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, un apposito collegamento (www.agenziaentrate.it) collega direttamente all’area di autenticazione. Per entrare nel modello è possibile scegliere diverse modalità di accesso:

- il codice Pin per i servizi telematici dell’Agenzia, che può essere richiesto sullo stesso sito, presso gli uffici territoriali o utilizzando l’app “AgenziaEntrate”;
- la Carta Nazionale dei Servizi, il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps;
- Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti;
- in alternativa, per il modello 730 il contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta).

All’interno dell’area autenticata, l’applicazione aiuterà il contribuente a scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Sarà inoltre visualizzabile l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative.

Si ricorda che...



dal 2 maggio e fino al 7 luglio, il 730 può essere inviato, in autonomia o delegando un intermediario (Caf o professionista abilitato) o il proprio sostituto d’imposta, mentre il modello Unico precompilato può essere inviato direttamente online a partire dal 9 maggio e fino al 30 settembre.

SOMMARIO

2. CIRCOLARE 12/E: CHIARIMENTI SUI CONTRIBUENTI MINIMI

In data 8 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 12/E, recante chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione del Videoforum e del Telefisco 2016.

Di seguito si riportano le due risposte della circolare in relazione ai contribuenti minimi.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2.1 Decorrenza del regime di vantaggio

Domanda

I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 27 del d.l. n. 98 del 2011, possono continuare ad applicarlo fino alla scadenza naturale (il quinquennio oppure il raggiungimento del 35° anno di età), tenuto conto che il comma 88 della legge 190 del 2014 non è stato abrogato?

Risposta

Il comma 88 della Legge di Stabilità per il 2015 non è stato modificato e, pertanto, i contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio, di cui all'art. 27 comma 1 del D.L. 98 del 2011 potranno ... "continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età". Analoga facoltà è riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12-undecies dell'art. 10 della legge n. 11 del 2015 di conversione del D.L. 192 del 31 dicembre 2014.

2.2 Regime forfetario

Domanda

Com'è noto, l'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 2014 ha introdotto, dal 1° gennaio 2015, il regime forfetario e ha abrogato tutti i precedenti regimi di favore riservati alle attività economiche di ridotte dimensioni. Il comma 88 del suddetto art. 1 ha, tuttavia, riconosciuto ai soggetti che nel 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), la possibilità di continuare ad avvalersene per il periodo residuo. Tenuto conto delle rilevanti modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di Stabilità 2016, coloro che nel 2015 hanno optato per continuare ad applicare il regime di vantaggio, ovvero hanno optato per il regime ordinario, possono revocare la suddetta opzione nel 2016 e applicare il regime forfetario?

Risposta

Il regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014, commi da 54 a 89, costituisce il regime naturale dei soggetti che possiedono i

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

requisiti previsti dal comma 54 e non incorrono in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Al ricorrere di ambedue le suddette condizioni, coloro che, nel 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio sono transitati di diritto, nel 2015, nel regime forfetario. In alternativa, agli stessi contribuenti è stata riconosciuta la possibilità di:

- optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
- optare per l'applicazione del regime fiscale di vantaggio per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (comma 88);
- applicare il regime agevolato del comma 65, introdotto per favorire la costituzione di nuove attività produttive, per il periodo che residua dalla data di inizio dell'attività (comma 87).

La legge di Stabilità per il 2016 ha, tuttavia, introdotto significative modifiche al regime forfetario, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare:

- sono state elevate le soglie relative ai ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente cui fare riferimento per l'accesso al regime;
- è stata abrogata la norma che prevedeva l'esclusione dal regime di coloro che, nell'anno precedente, avevano percepito redditi d'impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;
- è stato previsto che possono accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro.

Anche le agevolazioni previste per le nuove attività, di cui al comma 65, hanno subito delle modifiche rilevanti, concernenti nello specifico:

- i criteri di determinazione del reddito imponibile (è stato abolito l'abbattimento di un terzo del reddito determinato forfetariamente);
- la misura dell'imposta sostitutiva applicabile (ridotta dal 15 per cento al 5 per cento);
- il periodo di applicazione del beneficio (da tre a cinque anni - a partire da quello in cui l'attività è iniziata).

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Tanto premesso, sebbene, in via generale, l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (art. 3 del D.P.R. n. 442 del 1997), nel caso di specie - stante le significative modifiche sopra elencate - si ritiene applicabile la deroga contenuta nell'art. 1 del citato decreto, secondo cui "è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative." Conseguentemente, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfetario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

SOMMARIO

3. CIRCOLARE 13/E - CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE A RATEAZIONE DELLE SOMME DECADUTE

Con la Circolare 13/E e l'annesso comunicato stampa del 22 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità e i termini per la riammissione a rateazione delle somme decadute a seguito del mancato rispetto dei precedenti pagamenti rateali.

La riammissione è consentita in conseguenza al mancato rispetto delle rate per somme decadute nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute, a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza e se entro il 31 maggio 2016 il contribuente riprende il pagamento della prima delle rate scadute.

3.1 Chi sono gli interessati?

Coloro i quali possono accedere alla riammissione in rateazione sono:

- i contribuenti che avevano precedentemente definito le somme da pagare mediante atto di adesione all'accertamento, al Pvc o all'invito a comparire;
- i contribuenti che avevano cominciato a pagare a seguito di acquiescenza, senza cioè esperire alcun mezzo di impugnazione dell'atto.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

I contribuenti che, invece, avevano optato per qualsiasi forma di impugnazione, anche mediazione/reclamo o conciliazione giudiziale, non possono essere riammessi.

I contribuenti ammissibili, inoltre dovevano aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive.

3.2 Condizioni per la riammissione

Ulteriori condizioni vincolanti per la riammissione sono:

- i termini di decadenza: questa deve essersi, come già accennato, verificata entro i 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, quindi tra il 12 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
- la tipologia di imposte: le somme decadute devono riguardare le sole imposte dirette: sono pertanto inclusi IRPEF (con relative addizionali regionali e comunali), IRES e IRAP; sono, invece, escluse le somme dovute inerenti a tutti gli altri tipi di voce: ad esempio, a titolo di IVA, di imposta di registro, di contributi di altra natura, ecc.

3.3 Cosa occorre fare per pagare?

Come già ricordato, al fine della riammissione, la prima rata scaduta deve essere versata entro il 31 maggio 2016.

A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione;

"nei 10 giorni successivi al versamento" - dice il comunicato - "il contribuente è tenuto a trasmettere all'Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l'Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L'acquisizione della quietanza è indispensabile affinché l'Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento".



3.4 Cosa fa l'ufficio a seguito dell'acquisizione della quietanza?

Riportando il testo del comunicato stampa, si ricorda che:

"L'Ufficio, una volta ricevuta la quietanza, effettua il ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all'originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l'Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l'iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio".

SOMMARIO

4. MISE: RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Il Mise ha redatto un documento volto a fornire una sintesi sul funzionamento del credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute tra il 2015-2019 in attività di ricerca e sviluppo, precisando alcuni aspetti analizzati in precedenza dalla Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 dell'Agenzia delle entrate.

Il chiarimento più importante riguarda la conferma del credito d'imposta per tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo: le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sostenendo costi per il personale impiegato in tali attività, possono ottenere il credito sia per il personale altamente qualificato (laurea magistrale in discipline tecnico/scientifiche o possesso di un titolo di dottore di ricerca - credito nella misura del 50 per cento), sia per il personale non altamente qualificato (incluso tra le spese per competenze tecniche e privative industriali - credito nella misura del 25 per cento).

L'agevolazione non riguarda solo l'incremento dei costi derivanti dall'assunzione di nuovo personale con profilo altamente qualificato, ma anche il maggiore impiego del personale, in termini di ore lavorate, nelle attività di ricerca ammissibili; tale precisazione è in linea con la ratio della norma che persegue l'obiettivo di offrire un incentivo alla ricerca e non all'occupazione.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

La scheda di sintesi pubblicata dal Mise chiarisce inoltre che le spese per strumenti e attrezzature di laboratorio, quantificate applicando le quote di ammortamento di tali spese in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo, sono agevolabili anche qualora i beni siano stati acquistati in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché ci sia l'effettiva destinazione degli stessi alle attività di R&S.

Si ricorda che...



laddove le imprese incontrano delle problematiche di carattere tecnico, riguardanti specifiche attività aziendali potenzialmente riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo, le stesse possono avvalersi dell'istituto dell'interpello, ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, presentando apposita istanza all'Agenzia delle entrate, la quale provvederà ad acquisire il parere del Mise.

SOMMARIO

5. SPESE UNIVERSITARIE NON STATALI: PUBBLICATI GLI IMPORTI MASSIMI DETRAIBILI

Il decreto del MIUR (Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) del 29 aprile 2016 ha definito gli importi massimi detraibili ai fini IRPEF per le spese universitarie non statali sostenute nell'anno 2015 (tasse e contributi per la frequenza dei corsi universitari), suddivisi per aree disciplinari e per regione in cui ha sede il corso di studio, in attuazione delle disposizioni della Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015).

Come disciplinato dall'art.15 del DPR 917/1986, infatti, anche per l'anno 2015 sono detraibili per il 19% del loro ammontare le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

Le misure massime sono di seguito esposte e verranno annualmente aggiornate da apposito decreto:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	3.700	2.900	1.800
Sanitaria	2.600	2.200	1.600
Scientifico-tecnologica	3.500	2.400	1.600
Umanistico-sociale	2.800	2.300	1.500

Per individuare l'area disciplinare di riferimento del corso di studio o la zona geografica di riferimento occorre consultare le tabelle inserite nell'allegato 1 del decreto ministeriale.

SOMMARIO

6. CIRCOLARE 12/E – CHIARIMENTI SULLA CEDOLARE SECCA

In data 8 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 12/E, recante chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione del Videoforum e del Telefisco 2016.

Di seguito si riportano le due risposte della circolare in relazione alla cedolare secca.

6.1 Applicazione dell'aliquota del 10 per cento

Domanda

Il decreto casa (art. 9, D.L. n. 47 del 2014) estende la 'cedolare secca' con aliquota ridotta al 10 per cento, per gli anni 2014-17, anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione (27 maggio del 2014). Dato che molti di questi Comuni non rientrano tra quelli ad alta tensione abitativa né tra quelli individuati dal CIPE, mancano accordi locali tra proprietari e inquilini ai quali parametrare la locazione a canone concordato.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

E' corretto in questi casi rifarsi all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione, così come previsto dal decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2004?

Risposta

L'art. 9 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 prevede, al comma 1, che "Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'art. 3, comma 2, quarto periodo, del D.L. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento". La predetta disposizione stabilisce, quindi, una riduzione dal 15 al 10 per cento dell'aliquota della 'cedolare secca' applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, quarto periodo, del D.lgs. n. 23 del 2011, per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 431 del 1998 e all'art. 8 della medesima legge, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Il comma 2-bis dell'art. 9 (del D.L. n. 47 del 2014) estende l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento anche "ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225". Qualora nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento della cedolare secca, all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 1, comma 2 del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 luglio 2004.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

6.2 Natura giuridica del conduttore

Domanda

E' corretto applicare la cedolare secca quando l'inquilino, pur agendo nell'esercizio di attività di impresa o lavoro autonomo, utilizza l'immobile per finalità abitative di collaboratori, dipendenti, fornitori e clienti? Anche se la circolare del 1° giugno 2011, n. 26 ha inizialmente preso posizione in senso negativo, una lettura favorevole al contribuente pare maggiormente in linea con lo spirito e la lettera della norma (art. 3 D.lgs. 23 del 2011), che non prevede alcuna limitazione legata alle caratteristiche del conduttore e che è orientata ad agevolare tutte le locazioni con finalità abitativa, comprese quelle brevi o transitorie.

Risposta

Com'è noto, l'art. 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto la possibilità per i possessori di immobili locati ad uso abitativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni), di optare per l'applicazione della 'cedolare secca' sugli affitti. L'imposta applicata nella forma della 'cedolare secca' sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato, nonché le imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. Il comma 6 del predetto art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011 prevede, tra l'altro, che le disposizioni in materia di 'cedolare secca' "... non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni". Tenuto conto che la norma consente l'applicazione della 'cedolare secca' solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, con la circolare 1° giugno 2011, n. 26, è stato chiarito che, per l'applicazione della 'cedolare secca' occorre porre rilievo anche all'attività del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative. L'interpretazione resa con la citata circolare deve ritenersi confermata anche alla luce degli interventi normativi che

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

sono stati di recente introdotti dal legislatore in materia. Si rammenta che con l'art. 9, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, è stato esteso l'ambito applicativo della 'cedolare secca' ai contratti di locazione stipulati nei confronti di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro purché sublocate, tra l'altro, a studenti universitari. In tale ipotesi, dunque, assume rilievo l'effettiva destinazione abitativa dell'immobile e, pertanto, nel caso in cui l'immobile venga utilizzato per soddisfare le finalità abitative degli studenti universitari può accedere al regime della 'cedolare secca' anche il contratto di locazione stipulato dal locatore con le cooperative edilizie o con gli enti senza scopo di lucro. La circostanza che il legislatore abbia individuato in maniera puntuale le ipotesi in cui è possibile estendere l'ambito applicativo della 'cedolare secca', definendo le condizioni, esclude che detta estensione possa essere effettuata in via interpretativa e, pertanto, deve ritenersi confermato il principio indicato con la predetta circolare, secondo cui è escluso dal regime della 'cedolare secca' il contratto di locazione stipulato con conduttori che operano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

SOMMARIO

**7. C'E' TEMPO FINO AL 16 MAGGIO PER PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE RAI**

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2016, viene prorogato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare, sia in forma cartacea che online, la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Tv.

Il provvedimento - oltre ad apportare una serie di aggiornamenti al precedente Provvedimento del 24 marzo 2016, concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato (ex art.1, co.153, lett. a), legge n.208/2015) - aggiorna le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva "anche per tenere conto della definizione di apparecchio televisivo contenuta nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione."

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Il termine unico per la presentazione della dichiarazione sostitutiva per l'anno 2016 viene spostato al 16 maggio:

- per garantire ai contribuenti più tempo, ma anche
- per consentire la corretta fatturazione del canone da parte delle imprese elettriche a partire da luglio 2016.

Per tenere conto dei nuovi termini previsti, sono di conseguenza modificate le istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva. Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la sua compilazione, approvati con Provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento, mentre rimangono valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.

SOMMARIO

8. CIRCOLARE 10/E – AGEVOLAZIONI PER NUOVE ATTIVITA' E SANZIONI PREVISTE

In data 4 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 10/E, con cui sono state fornite indicazioni sulle modalità di applicazione del nuovo regime forfetario, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016. La norma applicabile per l'anno d'imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell'imponibile al lordo delle deduzioni. Solamente per il 2015, la riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito. Pertanto nel modello UNICO 2016 PF la riduzione andrà operata con riferimento al reddito lordo indicato al rigo LM34.

Il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha disposto che a decorrere dal 2016, il reddito determinato sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. Si ricorda che anche i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività avvalendosi del regime forfetario, per gli altri 4 anni potranno beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5%.

Per poter beneficiare della tassazione agevolata occorre che:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni: questo vincolo persegue una finalità antielusiva, mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell'attività esercitata in precedenza o dispongano la variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il rinnovo dell'attività;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti previsti dalla normativa .

Per quanto riguarda le sanzioni, è previsto un aggravio nel caso di infedele indicazione dei dati riguardante i requisiti e le condizioni per accedere al regime; di quelle che ne determinano l'esclusione o la cessazione, ovvero di quelle che consentono l'accesso al regime di favore previsto per le nuove attività. Le sanzioni disposte dal d.lgs. n. 471/1997 vengono maggiorate del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

SOMMARIO

9. CANONE TV: NUOVE RISPOSTE E NUOVI ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE

Numerose le domande a cui l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta nelle Faq aggiornate e pubblicate sul proprio sito, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Con Comunicato stampa del 26 aprile 2016, l'Agenzia rende noto che sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.

In tal modo vengono forniti una serie di chiarimenti alle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell'Agenzia e della Rai in merito al canone TV e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione.

Domanda

Bed and breakfast, canone speciale per la TV

Risposta

I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la TV, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l'addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

Domanda

Residenza all'estero

Risposta

Il cittadino residente all'estero che ha un'abitazione in Italia deve pagare il canone TV se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione. In caso contrario, se è titolare di un'utenza elettrica residenziale, può presentare l'autocertificazione per l'esenzione dal pagamento del canone.

Domanda

Il caso della moglie erede

Risposta

Cosa succede se in una famiglia che non possiede la TV, muore il marito intestatario dell'utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

sostitutiva per l'esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.

Domanda

Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone

Risposta

I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell'apparecchio TV e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.

SOMMARIO

10. CASSAZIONE: RICONOSCIUTO IL DANNO DA STRAINING PER VESSAZIONI SALTUARIE

10.1 Cosa si intende per straining

Lo straining costituisce una forma attenuata di mobbing che costringe la vittima a operare in una costante situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing).

La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante.

Lo straining è stato per la prima volta definito anche in sede giurisprudenziale (Trib. Bergamo, 21 aprile 2005.) ed è stato ribadito che per lo straining è sufficiente una singola azione con effetti duraturi nel tempo.

10.2 Il caso

Una dottoressa si rivolge al giudice per richiedere un risarcimento per danno da mobbing per due episodi subiti:

In seguito ad una consulenza effettuata dalla dottoressa in reparto senza il consenso del primario, la stessa vedeva stracciare la sua relazione da parte di quest'ultimo;



Mancata consegna da parte dello stesso primario della scheda di valutazione della dottoressa.

I due fatti sono avvenuti rispettivamente il 20 e il 26 ottobre 2006 pertanto il giudice esclude che gli stessi abbiano dato luogo ad un vero e proprio mobbing mancando l'elemento della "frequenza" della condotta ostile.

La dottoressa ha evidenziato un danno biologico del 10% in relazione ad un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso poi cronicizzato, a causa della situazione disagiata nella quale la dottoressa è stata mandata ad operare.

Tale situazione, con riferimento al periodo compreso tra ottobre 2006 e il consolidamento dei postumi permanenti, può essere qualificata come straining, che si definisce come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo ma tale da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa.

Il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità e discriminazione e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagiata, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo.

È sufficiente anche un'azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere continuamente in una posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.

SOMMARIO

11. CASSAZIONE: COMPENSI PROFESSIONALI SOGGETTI A IVA ANCHE SE INCASSATI DOPO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

A seguito dell'ordinanza n. 24432 del 17 novembre 2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016, si sono pronunciate sulla questione della rilevanza ai fini IVA dei compensi incassati dal professionista dopo la cessazione dell'attività e la chiusura del numero di partita IVA. Il dubbio sollevato dalla Suprema Corte nella citata ordinanza discende dal tenore letterale dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, il quale – con specifico riguardo alle prestazioni di servizi – ricollega il presupposto oggettivo non già all'esecuzione della prestazione, ma al successivo pagamento, totale o parziale, del corrispettivo.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Con una interpretazione comunitariamente orientata, la norma in esame deve essere letta alla luce delle corrispondenti disposizioni contenute nella Direttiva n. 2006/112/CE, dalle quali si evince che soltanto l'esigibilità può essere rinviata al momento del pagamento del corrispettivo, mentre il cd "fattore generatore dell'imposta", cioè il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini dell'IVA, resta agganciato all'ultimazione della prestazione. Del resto, la stessa Corte di giustizia, nella sentenza di cui alla causa C-114/94, ha rilevato che l'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 deve essere interpretato nel senso che il pagamento del corrispettivo assume rilevanza esclusivamente ai fini dell'esigibilità dell'imposta.

La soggettività passiva d'imposta deve, pertanto, considerarsi sussistente nel momento in cui il professionista ha ultimato la prestazione, indipendentemente dalla circostanza che, nel momento (successivo) del pagamento, l'attività professionale sia stata cessata con la chiusura del numero di partita IVA.

La conseguente imponibilità dei compensi professionali incassati dopo la cessazione dell'attività, in un primo tempo negata dall'Amministrazione finanziaria sulla base dell'interpretazione letterale della norma (R.M. 16 dicembre 1991, n. 475455), è stata successivamente sostenuta dalla stessa prassi amministrativa. In particolare, con la circolare 16 febbraio 2007, n. 11 (risposta 7.1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale". In pratica, ha precisato la risoluzione n. 232 del 20 agosto 2009, "la cessazione dell'attività per il professionista non coincide (...) con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali"; è solo a partire da quest'ultimo momento che il professionista può procedere alla chiusura della partita IVA.

L'imponibilità dei compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività trova conferma nel principio di effettività, in forza del quale l'applicazione della disciplina IVA, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo, non può essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

formali. Di conseguenza, fino all'esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non assume valore determinante, ai fini dell'esclusione da imposizione, l'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 e quello della chiusura della partita IVA, atteso il carattere meramente formale della prima evenienza e puramente strumentale della seconda.

SOMMARIO

12. TICKET PER LE DOMANDE DI CIGO

Con decorrenza 23 maggio 2016 l'INPS informa che diventerà obbligatorio il nuovo sistema di gestione della CIG con ticket, per tutte le domande di CIG ordinaria industria presentate mediante acquisizione on-line. L'obbligo sarà esteso alle domande trasmesse off - line mediante file .xml a partire dal 6 settembre 2016. L'INPS rilascerà apposito messaggio per fornire istruzioni. Per le domande di CIGO edilizia sarà rilasciata a breve la possibilità di utilizzare queste modalità, che diventeranno obbligatorie dal 6 settembre 2016.

L'Uniemens sarà lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all'INPS per i rapporti di lavoro subordinato anche ai fini della gestione delle integrazioni salariali, al fine di rendere più agevole e automatica la comunicazione e l'elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la concessione della CIGO.

Come indicato nel messaggio INPS n.17014 del 19/10/2012, per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile l'applicazione UNICIGO. È necessario associare alla domanda uno specifico codice ("ticket") prelevato dall'applicazione che dovrà essere utilizzato anche su Uniemens in fase di elaborazione degli eventi di CIG richiesta.

Come definito nella circolare INPS n. 197 del 2/12/2015, nella compilazione della domanda telematica CIGO andrà obbligatoriamente indicata l'unità produttiva interessata.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

13. NUOVA MODALITA' DI ACQUISTO DEI VOUCHER TELEMATICI

13.1 Premessa

Le imposte versate tramite modello F24 possono essere oggetto di compensazione con i crediti del contribuente. Il contribuente può, quindi, utilizzare gli importi a credito con il modello F24 per il pagamento del debito relativo a diversa imposta o a ritenute, contributi, o per ridurre gli importi a debito relativi alla medesima imposta.

Occorre evidenziare che gli importi portati in compensazione non possono essere utilizzati per creare disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio. Le somme che confluiscono su tale conto, infatti, alimentano un conto virtuale necessario per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio attraverso i buoni lavoro, diversamente dai versamenti che vengono utilizzati per il pagamento di imposte.

13.2 Cosa cambia dal 02/05/2016

Non sarà più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC (lavoro occasionale accessorio).

Da tale data, infatti, sarà possibile utilizzare la suddetta causale LACC nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", come previsto dalla risoluzione n°20/E del 6 aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate che si allega.

Rimane impregiudicata la possibilità di utilizzare la causale LACC nel modello F24EP per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate.

Le possibilità, dal 2 maggio 2016, di acquistare i voucher telematici sono:

- tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" con le seguenti modalità di compilazione: nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento; - nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo "tipo", la lettera "I" - nel campo "elementi identificativi", nessun valore - nel campo "codice", la causale contributo LACC - nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento nel formato "AAAA";
- tramite modello "F24 EP" per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.
- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

SOMMARIO

14. INPS: PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

L'INPS aggiorna la modulistica per le attività di monitoraggio e di miglioramento della qualità dei sistemi di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito.

Sul sito dell'Istituto è disponibile il modello "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito" (codice SR163), nel quale sarà necessario specificare le modalità di pagamento e il codice IBAN del richiedente la prestazione, in caso di accredito su c/c, libretti postali e carte prepagate. Nel caso di conti correnti o carte prepagate aperti presso Istituti di credito virtuali è sufficiente inviare il documento rilasciato on line dalla procedura. Nel caso il servizio online non fosse disponibile è possibile inviare il modello scannerizzato alla casella PEC dell'INPS o altrimenti a indirizzo email ordinario con allegati documenti d'identità.

Si ricorda che...



nel caso di prestazioni a sostegno del reddito già in corso di pagamento è possibile chiedere la variazione della modalità di pagamento o del codice IBAN sempre attraverso il modulo SR163 da inviare all'INPS con le modalità già elencate.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
